

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

GIACOMELLI SPORT SPA
in Amministrazione Straordinaria

*** **

**PARERE SULL'ISTANZA EX ART. 78 D.LGS. 270/99 IN RELAZIONE ALLA
PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO DELLA
GIACOMELLI SPORT S.P.A. FORMUATA DA
ASSUNTORE SAN TOMASO SRL**

*** **

I sottoscritti dott.ssa Stefania Chiaruttini, avv. Oreste Michele Fasano e avv. Giuseppe Leogrande, Commissari Straordinari della società **Giacomelli Sport Spa in Amministrazione Straordinaria**

premessso che

- a) la **Assuntore San Tomaso Srl**, con sede legale in Milano, via San Tomaso n. 10 (in seguito "**Assuntore**"), in data 25 novembre 2016 ha formulato "*istanza ex art. 78 D.lgs. 270/1999 per la proposizione avanti al Tribunale di Rimini delle domande di concordato per la GiacomelliSport.com S.r.l in Amministrazione Straordinaria e per la Giacomelli Sport S.p.a. in Amministrazione Straordinaria*" (**all. 1**);
- b) previo parere del comitato e provvedimento autorizzativo reso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 10.11.2017 è stata indetta una procedura competitiva per la raccolta di proposte concordatarie migliorative; il Disciplinare e il Bando sono stati pubblicati in data 4 Dicembre 2017 su Il Sole 24 e Il Resto del Carlino, la *data room* è stata mantenuta aperta sino al 31 gennaio 2018, con termine per la presentazione delle proposte entro le ore 18.00 del giorno 7 Febbraio 2018 e asta per l'esame delle offerte fissata all'8 Febbraio 2018 avanti al Notaio dott. Carlo Maria Canali con studio in Parma;

- c) come risulta dal verbale redatto dal Notaio Canali in data 8 Febbraio 2018 entro la data di scadenza indicata al punto che precede è pervenuta una sola proposta di concordato formulata da **Assuntore San Tomaso Srl** per la Giacomelli Sport S.p.a. in Amministrazione Straordinaria e per la GiacomelliSport.com S.r.l in Amministrazione Straordinaria che prevede la percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio chirografario rispettivamente pari al 12,10% e 2% (**all. 2 e all. 3**);
- d) le due domande di concordato sono conformi al Disciplinare pubblicato ed in particolare si evidenzia che sono tra loro legate, posto che l'esecuzione del concordato della Giacomellisport.com Srl è condizionata sia al passaggio in giudicato del decreto di omologa della domanda di concordato della stessa Giacomellisport.com sia al passaggio in giudicato del decreto di omologa della domanda di concordato della Giacomelli Sport, depositata in pari data e *“in monte con la predetta domanda, costituendo la Giacomelli Sport la società legittimante lo stato di amministrazione straordinaria della GiacomelliSport.com”*;
- e) le due domande di concordato sono tra loro legate in considerazione del fatto che Giacomelli Sport spa vanta un credito ammesso allo stato passivo della società collegata Giacomellisport.com Srl e conseguentemente il buon esito della domanda di concordato formulata da Assuntore San Tomaso Srl per la debitrice Giacomellisport.com Srl consentirà alla Giacomelli Sport spa di consolidare un attivo altrimenti non realizzabile, giusta disposizione dell'art. 87 D.Lgs. 270/99;
- f) la domanda di concordato tiene conto del fatto che in data 13 ottobre 2016 è stato reso esecutivo il progetto di II[^] riparto parziale per complessivi Euro 25.088.102,89 a beneficio dei creditori privilegiati ex art. 2752, 1[^] co., 3[^] co. e 4[^] co. c.c., che verranno integralmente soddisfatti per capitale ed accessori, ed a beneficio dei creditori chirografari, che verranno soddisfatti in misura pari al 3% degli importi ammessi allo Stato Passivo ed è inclusa nella percentuale sopra indicata al punto c).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Commissari Straordinari

osservano

quanto segue.

* * *

Il contenuto della proposta di concordato.

L'Assuntore, con la domanda di concordato della Giacomelli Sport (**all. 2**), propone il pagamento **integrale** di tutti i **crediti in via prededotta e privilegiata**, *“che, alla data di deposito della presente Domanda presso il Tribunale di Rimini (di seguito la ‘Data di Presentazione della Domanda’), siano stati ammessi al passivo o per i quali sia stata presentata domanda di insinuazione al passivo, contro il rilievo dell'intero attivo dell'A.S. quale risulta alla Data di Presentazione della Domanda, ivi compresa la cessione delle azioni giudiziali, già proposte o comunque autorizzate ex art. 124 L.F., così come di ogni altra azione in cui l'A.S. sia attrice in senso sostanziale”*, nonché il pagamento percentuale dei crediti chirografari ammessi al passivo, o che verranno successivamente ammessi *ex art. 71 l. fall. (vecchia formulazione)*, nella misura del 12,10%, salve eventuali utilità legate a quattro azioni revocatorie specificamente individuate, come meglio si dirà in seguito, che resteranno a beneficio della massa dei creditori (*earn-out*).

Si segnala che tale percentuale è comprensiva della percentuale di soddisfazione prevista dal progetto di ripartizione parziale già depositato alla data di presentazione della proposta concordataria, come indicato in premessa al punto e).

La soddisfazione dei creditori offerta dall'Assuntore potrà dunque ridursi in conseguenza dell'esecuzione del riparto parziale già autorizzato a favore del ceto chirografario in misura del 3%; e potrà, secondo la prospettazione dell'Assuntore, aumentare o diminuire in conseguenza alle differenze rispetto ai valori recepiti nella proposta concordataria delle spese della Procedura, delle insinuazioni al passivo o della cassa, che non siano compensate da corrispondenti variazioni di altre poste attive o passive, con riserva del proponente *“di cristallizzare gli importi al momento della*

proposizione della domanda definitiva di concordato da sottoporre al Ministero per la formalizzazione della domanda finale”.

Earn-out.

La proposta di concordato prevede che le azioni revocatorie di rimesse bancarie promosse dalla Procedura nei confronti di Efibanca, ICCREA e BNL, nonché l'azione revocatoria di pagamenti promossa nei confronti del fornitore Tecnica, vengano poste a servizio del ceto creditorio chirografario nella forma dell'assegnazione allo stesso dell'esito delle controversie, nei termini e con i limiti sotto specificati:

- (●) L'azione revocatoria fallimentare contro Efibanca (pool), per la restituzione dell'importo di Euro 7.228.000,00, oltre accessori, viene posta a servizio del ceto creditorio mediante assegnazione allo stesso dell'esito della controversia, con il limite che, in caso di esito positivo dell'azione, verrà assegnato al ceto creditorio chirografario un importo pari al 66,67% dell'importo recuperato, al netto delle spese afferenti alla causa che non siano già comprese negli oneri contabilizzati in prededuzione. In caso di esito negativo l'Assuntore si farà carico delle spese di soccombenza del giudizio in corso e dei successivi, non però di quelle relative ai gradi di giudizio già conclusi.
- (●) L'azione revocatoria fallimentare contro ICCREA (pool), per la restituzione dell'importo di Euro 12.319.880,12, oltre accessori, viene posta a servizio del ceto creditorio mediante assegnazione allo stesso dell'esito della controversia, con il limite che, in caso di esito positivo dell'azione con recupero superiore a Euro 513.000,00 verrà assegnato al ceto creditorio chirografario un importo pari al 66,67% dell'importo recuperato superiore a Euro 513.000,00, al netto delle spese afferenti alla causa che non siano già comprese negli oneri contabilizzati in prededuzione. In caso di esito negativo l'Assuntore si farà carico delle spese di soccombenza del giudizio in corso e dei successivi, non però di quelle relative ai gradi di giudizio già conclusi.
- (●) L'azione revocatoria fallimentare contro BNL, per la restituzione dell'importo di Euro 3.983.668,58, oltre accessori, viene posta a servizio del ceto creditorio mediante assegnazione allo stesso dell'esito della controversia, con il limite che, in caso di esito positivo dell'azione, verrà assegnato al ceto creditorio chirografario un importo pari al 66,67% dell'importo recuperato al netto delle spese afferenti alla causa che non siano già comprese negli oneri contabilizzati in prededuzione. In caso di esito negativo

l'Assuntore si farà carico delle spese di soccombenza del giudizio in corso e dei successivi, non però di quelle relative ai gradi di giudizio già conclusi.

(●) L'azione revocatoria fallimentare contro il fornitore Tecnica, per la restituzione dell'importo di Euro 1.539.046,18, oltre accessori, viene posta a servizio del ceto creditorio chirografario nella forma dell'assegnazione allo stesso dell'esito della controversia, con il limite che, in caso di esito positivo dell'azione, verrà assegnato al ceto creditorio chirografario un importo pari al 66,67% dell'importo recuperato al netto delle spese afferenti alla causa che non siano già comprese negli oneri contabilizzati in prededuzione. In caso di esito negativo l'Assuntore si farà carico delle spese di soccombenza del giudizio in corso e dei successivi, non però di quelle relative ai gradi di giudizio già conclusi.

Quanto sopra con la precisazione che l'eventuale transazione di queste quattro controversie dovrà essere autorizzata dall'organo di sorveglianza sull'esecuzione del concordato.

* * *

Il calcolo del fabbisogno concordatario e le garanzie offerte.

Lo stato passivo.

La consistenza dello stato passivo della Procedura, come rappresentata dall'Assuntore, è la seguente (dati al 30.09.2017 inseriti dai Commissari in *data room*):

		Euro
STATO PASSIVO		IMPORTI
Costi della procedura	PRED	2.854.000,00
Tardive da definire	PRED	1.975.527,94
Prededuzione residua da stato passivo	PRED	1.283.449,36
Privilegio residuo da stato passivo	PRIV	1.493.941,67
Tardive da definire	CHIR	4.350.162,16
Chirografo da stato passivo	CHIR	257.197.566,84
Totale		269.154.647,97

Quanto prospettato è condiviso dagli scriventi Commissari. L'Assuntore:

(i) tiene in considerazione gli accantonamenti necessari, anche in relazione ai crediti ammessi con riserva, le insinuazioni tardive relative a crediti ammessi allo stato passivo al 30.09.2017, nonché le rinunce dei creditori insinuati intervenute alla stessa data;

(ii) tiene conto dell'intero credito prededucibile di Euro 1.975.527,94 ancora oggetto di contenzioso, per avere la Procedura avverso la richiesta dei creditori di insinuazione tardiva;

(iii) tiene conto della retrocessione al chirografo, conformemente al riparto reso esecutivo in data 13.10.2016, del creditore pignoratizio Banca Intesa Mediocredito (ora Arvo Investment Holding SARL) per incapacienza della partecipazione oggetto di pegno. Difatti il pegno risulta trascritto su partecipazioni in società sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria (Longoni Sport Spa);

(iv) prende in considerazione i crediti prededotti e privilegiati ammessi al passivo alla data di presentazione della domanda, *“oltre agli interessi sugli stessi maturati, ove richiesti e ammessi”*.

Il fabbisogno concordatario.

L'Assuntore ha correttamente stimato il fabbisogno concordatario nell'importo di Euro 33.672.924,29, corrispondente alle somme necessarie per il pagamento integrale delle spese di giustizia e del compenso dei Commissari Straordinari, per il pagamento integrale dei creditori prededucibili, compresi i crediti oggetto di contenzioso *ex art. 101 l. fall.* (in vigore prima della riforma organica del 2006), per il pagamento integrale dei crediti privilegiati e per il pagamento nella misura del 12,10% dei creditori chirografari, compresi sia i crediti oggetto di contenzioso *ex art. 101 l. fall.* (in vigore prima della riforma organica del 2006) sia i crediti ammessi con riserva.

Questo il quadro di sintesi:

				Euro
		Credito	%	FABBISOGNO
Costi della procedura	PRED	2.854.000,00	100%	2.854.000,00
Tardive da definire	PRED	1.975.527,94	100%	1.975.527,94
Prededuzione residua da stato passivo	PRED	1.283.449,36	100%	1.283.449,36
Privilegio residuo da stato passivo	PRIV	1.493.941,67	100%	1.493.941,67
Tardive da definire	CHIR	4.350.162,16	12,1%	526.369,62
Chirografo da stato passivo	CHIR	257.197.566,84	12,1%	31.120.905,59
A dedurre pagamenti eseguiti al 30/09/2017	CHIR			(5.581.269,89)
Totale		269.154.647,97		33.672.924,29

* * *

L'attivo della Procedura

L'Assuntore si è obbligato a soddisfare i creditori a fronte del "*rilievo dell'intero attivo dell'A.S. quale risulta alla Data di Presentazione della Domanda, ivi compresa la cessione delle azioni revocatorie, già proposte o comunque autorizzate ex art. 124 L.F., così come di ogni altra azione in cui l'A.S. sia attrice in senso sostanziale*".

Le attività sono state correttamente e completamente individuate dall'Assuntore ai paragrafi I.2., I.3. e I.4. della proposta, ai quali si rinvia per evitare di ripetere in questa sede il medesimo elenco. Ci si limita ad osservare quanto segue.

(i) Le azioni revocatorie fallimentari ancora pendenti risultano valorizzate in termini adeguati, poiché alla data della presentazione della proposta concordataria non si è ancora registrata alcuna pronuncia della Corte di Cassazione sulle fattispecie oggetto di contenzioso bancario.

Da un lato, dunque, l'alea relativa all'esito definitivo dei giudizi resta significativa, posto che nella larghissima maggioranza delle controversie revocatorie si è registrata la difformità degli esiti dei primi due gradi di giudizio.

Dall'altro lato, con particolare riferimento alle revocatorie pendenti nei confronti dei fornitori, al di là dell'esito del giudizio, deve essere tenuta nella debita considerazione l'incertezza di conseguire in concreto gli importi oggetto di condanna, per eventuale difetto di solvibilità dei convenuti.

(ii) Le azioni revocatorie promosse contro Efibanca (pool), ICCREA Banca spa (pool), BNL e Tecnica spa per ottenere l'inefficacia dei pagamenti hanno avuto un esito sfavorevole e pende il relativo giudizio di impugnazione; in ogni caso, secondo la proposta concordataria, eventuali utilità legate all'azione in discorso resteranno per il 66,67% a beneficio della massa dei creditori (*earn-out*), come meglio descritto più sopra nel relativo paragrafo.

(iii) Per quanto concerne, infine, i crediti nei confronti di amministratori e sindaci, o più in generale nei confronti dei soggetti imputati e condannati nei procedimenti penali, nonché le azioni civili promosse nei processi penali tuttora pendenti in Appello nei confronti dei signori Valerio Masinara e Daniele Parenti, come meglio descritte nel paragrafo I.3., punto iii), non può non tenersi in considerazione che le somme eventualmente incassate dovrebbero essere ripartite su tutte e otto le Procedure e distribuite secondo il criterio proporzionale agli importi risultanti quali aggravamento del dissesto di ciascuna massa.

In relazione a questo criterio, la quota di spettanza della Procedura Giacomelli Sport è pari al 44% circa di quanto incassato, come si ricava dal seguente prospetto:

	<i>dissesto (*)</i>	<i>%</i>
GIACOMELLI SPORT SPA	264.777.987,00	44,03
GIACOMELLI SPORT GROUP	204.022.465,00	33,93
LONGONI SPORT	108.022.224,00	17,96
NATURA & SPORT	6.878.528,00	1,14
IT SPORT	9.721.626,00	1,62
GIACOMELLI SPORT.COM	4.169.029,00	0,69
GIACOMELLI SPORT INTERNATIONAL	3.734.373,00	0,62
GIACOMELLI SPORT FINANCE	5.156,00	0,00
Totali	601.331.388,00	100,00

(*) Fonte Relazione sulle cause dell'insolvenza

Invero le prospettive di realizzo dei crediti in esame sono pressoché inesistenti o comunque non idonee ad incidere sulla percentuale di soddisfacimento dei creditori.

Le garanzie offerte dall'Assuntore.

A garanzia del menzionato fabbisogno concordatario l'Assuntore si è impegnato a prestare idonea fideiussione bancaria "a prima richiesta", secondo il modello ed entro il termine fissato dagli Organi della Procedura. A questo proposito l'Assuntore ha trasmesso alla Procedura una *confort letter* rilasciata da UBI Banca spa in data 05.03.2018 (all. 4).

Per l'esecuzione della proposta concordataria a seguito dell'omologazione, è previsto che *"il pagamento di tutti gli importi offerti, nelle suddette percentuali, sarà effettuato dall'Assuntore, mediante bonifico bancario o assegno circolare, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della proposta di concordato o, comunque, dalla sua definitività e/o irrevocabilità (anche a seguito di decisione in via definitiva o scadenza dei termini per la proposizione di reclami o impugnazioni di cui all'art. 131 L.F., richiamato dall'art. 214 L.F.), salvo che per i crediti in relazione ai quali pendano giudizi ex art. 101 L.F. e per quelli ammessi con riserva, il pagamento dei quali avverrà in ogni caso solo a seguito di ammissione definitiva e passata in giudicato di detti crediti allo Stato Passivo e nei limiti dell'importo*

ammesso e salvo che per le somme rivenienti dall'eventuale esito positivo di cui alle azioni revocatorie di rimesse bancarie Efibanca, ICCREA e BNL, dell'azione revocatoria fornitore Tecnica S.p.a. di cui ai precedenti punti I.3 e II.2 per l'importo e nel tempo in cui avverrà la corresponsione a favore del Concordato Sport per effetto di sentenze passate in giudicato, il pagamento del quale importo, al netto di ogni costo e spesa e nei limiti sopra indicati sub punto I.3, avverrà entro 90 (novanta) giorni dall'incasso da parte del Concordato Sport. Tutti i pagamenti per l'esecuzione del concordato, nessuno escluso, saranno effettuati entro i termini suindicati: a) a mezzo bonifico bancario disposto dai Commissari Straordinari, previamente vistato dall'Assuntore, per la parte relativa all'impiego della liquidità disponibile giacente sui conti correnti della Procedura; b) dall'Assuntore mediante bonifico bancario, per la parte eccedente detta liquidità disponibile, sino alla completa esecuzione del concordato”.

Con riferimento ai creditori irreperibili, l'Assuntore, ai sensi dell'art. 136 co. 2 L.F., depositerà le somme necessarie al loro soddisfacimento nella misura concordataria, somme che “saranno oggetto di trasferimento all'Assuntore e di incameramento da parte dello stesso decorsi 5 (cinque) anni dal decreto di omologazione del concordato con provvedimento definitivo e non più impugnabile”.

* * *

Sintesi della proposta concordataria.

Premesso quanto sopra, si riporta di seguito, in sintesi, il prospetto della proposta di concordato dell'Assuntore, tenuto conto del fabbisogno concordatario stimato e della più verosimile valorizzazione dell'attivo alla data del 30 settembre 2017, integrato dalle disponibilità di cassa acquisite successivamente e dalle variazioni dello stato passivo intervenute rispetto a tale data per effetto di rinunce.

FABBISOGNO CONCORDATARIO	
Compenso Commissari e Costi della procedura	2.854.000,00 ¹
Altri creditori prededucibili	3.258.977,30
Creditori privilegiati	1.493.941,67
Creditori chirografari (al netto delle somme già pagate)	26.066.005,32
	33.672.924,29

TOTALE ATTIVITÀ		
- Cassa disponibile		15.643.921,42
- Credito verso altre società del gruppo per ribaltamento costi	100%	131.278,64
- Credito ammesso nello stato passivo della Longoni Sport spa in AS	21%	422.025,72 ²
- Credito ammesso nello stato passivo della Natura & Sport Srl in AS	6,8%	66.182,94 ³
- Credito ammesso nello stato passivo della .IT Sport Srl in AS	1,6%	108.770,76
- Credito ammesso nello stato passivo della Giacomellisport.com Srl in AS	1,6%	40.620,16
		16.412.799,64

Relativamente alla cassa disponibile sopra esposta si precisa quanto segue.

- Essa si riferisce alle consistenze in essere al 30 settembre 2017, dedotte quelle incassate a tale data a fronte di azioni giudiziarie promosse e non ancora definite.

¹ L'importo è così formato: Compenso ai Commissari Euro 972.000,00 (stima in base alle tabelle di riferimento); Debiti contabili rivenienti dalla precedente terna commissariale Euro 182.000,00 (stima prudenziale); competenze dei professionisti che assistono od hanno assistito la procedura nelle cause promosse Euro 1.190.000,00; i costi della procedura per le attività relative al procedimento di omologazione, all'esecuzione del concordato e alla chiusura dell'amministrazione straordinaria Euro 510.000,00.

² Si rappresenta che l'importo complessivamente indicato è al netto di Euro 2.532.154,33, incassati in data 04.11.2016 all'esito dell'esecuzione del riparto della Longoni Sport.

³ Si rappresenta che l'importo complessivamente indicato è al netto di Euro 52.249,69, incassati in data 4.11.2016 all'esito dell'esecuzione del riparto della Natura & Sport.

- Alla data di oggi le consistenze liquide disponibili ammontano ad Euro 15.321.159,92. La variazione intervenuta è così sintetizzabile:
 - da un lato, con segno positivo, si sono registrati incassi a seguito di alcune transazioni minori, indicate nella stessa proposta, e dei trasferimenti tra le procedure per effetto dei ribaltamenti costi
 - dall'altro lato, con segno negativo, sono stati effettuati alcuni pagamenti relativi al riparto reso esecutivo in data 13.10.2016 e ai costi di struttura della procedura e ai legali che assistono la procedura nelle cause pendenti sopra stimati.

In conclusione la previsione indicata nel fabbisogno relativo alle spese di giustizia e di procedura (ivi compresa la stima del compenso dei commissari) resta sostanzialmente valida, salvo la più precisa quantificazione al momento della formalizzazione della domanda definitiva di concordato (come espressamente previsto nella proposta).

Tanto premesso si evidenzia che la differenza tra il “fabbisogno” e le attività liquide o prontamente liquidabili è dunque pari ad **Euro 17.260.124,65**.

Invero, le attività relative ai crediti erariali, alle azioni risarcitorie, pendenti o passate in giudicato, e alle azioni revocatorie, pendenti o passate in giudicato, tutte trasferite all'Assuntore per effetto dell'omologazione del concordato, sono state complessivamente valorizzate per l'importo di Euro **16.376.757,98**, come di seguito esposto:

Descrizione	Valorizzazione in %	Valore assegnato
- Crediti fiscali maturati (valore nominale Euro 4.167.155,04)	70%	2.917.008,53
- Azione revocatoria pendente contro CREDEM, parzialmente vinta	60%	1.671.070,91
- Azione revocatoria pendente nei confronti di Cassa di Risparmio di Rimini (<i>petitum</i> Euro 2.772.932,84), con esito totalmente sfavorevole in primo grado	50%	1.386.466,42
- Azione revocatoria pendente nei confronti di Romagna Est BCC	50%	2.620.232,54
- Azioni revocatorie minori promosse nei confronti di banche (<i>petitum</i> Euro 1.962.968,44)	60%	1.177.847,94 ⁴
- Azione revocatoria pendente contro Arena Italia spa	60%	569.058,04
- Azione revocatoria pendente contro Basic Italia spa	60%	954.613,03
- Azione revocatoria pendente contro Fila Italia spa (vinta solo parzialmente)	40%	2.279.306,97
- Azione revocatoria pendente contro Lotto Sport Italia spa	60%	1.026.558,02
- Azione revocatoria pendente nei confronti di MICO Sport spa, come da probabile transazione in base all'offerta pervenuta, che prevede la rinuncia alla insinuazione allo stato passivo	100%	140.054,40
- Azioni revocatorie minori promosse nei confronti di fornitori (<i>petitum</i> Euro 2.445.802,26)	49%	1.207.625,00 ⁵
- Azioni revocatorie con sentenze passate in giudicato nei confronti di fornitori che allo stato attuale non paiono solvibili (pari all'importo loro spettante da stato passivo compensabile) (<i>petitum</i> Euro 7.984.422,53)	5,4%	426.916,18 ⁶
TOTALE		16.376.757,98

* * *

⁴ Si riporta il dettaglio delle azioni qui considerate: revocatorie pendenti contro Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di Savona e Banca Carige.

⁵ Si riporta il dettaglio delle azioni qui considerate revocatorie pendenti contro MANIFATTURE LORD SRL (sentenza passata in giudicato), Alea Fashion Industrie S.p.a. (già ALEA COMMERCIALE SPA), AREA 51 SRL, CA.MA. ITALIA SPA (già CASUCCI SPA), ROTOGROUP (GIÀ NUOVA INTERSERIGRAF SNC), ROCES SRL, VELOX TRASPORTI SRL.

⁶ Si riporta il dettaglio delle azioni qui considerate, prevalentemente con sentenze passate in giudicato, promosse contro EMMEITALIA SRL (oggi fallita), WAIKIKI SRL (oggi in liquidazione, società di San Marino), NAAX SRL (in presunte difficoltà economiche, causa pendente), OLITEX SRL (oggi in liquidazione, in difficoltà economiche, causa pendente), TIGULLIO DIVE SRL (oggi in liquidazione, in difficoltà economiche), LODGE SECURITY SCARL, P.M.C. SNC, DIA 1 (oggi in concordato preventivo), ARTCRAFTS INTERNATIONAL, TARGET, AVIS AUTONOLEGGIO, FREMIL INTERNATIONAL (oggi in concordato preventivo), SPORT & MORE (oggi fallita) e SIMOD srl (oggi fallita).

Parere sulla proposta di concordato.

La domanda di concordato che l'Assuntore intende depositare, a parere degli scriventi Commissari Straordinari, è nel complesso conveniente per i creditori concorrenti che, con l'adozione dell'istituto del concordato fallimentare, possono conseguire una più celere distribuzione dell'attivo, senza attendere i lunghi tempi necessari al suo realizzo. In ogni caso le somme offerte e l'impegno di natura fideiussoria necessario allo smobilizzo dell'attivo illiquido, rende sicuramente opportuno trasmettere al vaglio dei creditori la proposta selezionata.

Si evidenzia, infatti, come l'esecuzione del concordato consenta una più spedita e certa liquidazione dell'attivo e la chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria in tempi brevi, con un risparmio di ulteriori costi di liquidazione che altrimenti sarebbero collocati in prededuzione.

Si ritiene che la percentuale offerta al ceto chirografario in concreto corrisponda alla adeguata valorizzazione del patrimonio attivo della Procedura. La prospettiva della soddisfazione dei creditori nell'ambito concordatario deve essere altresì valutata tenendo conto anche del beneficio di un pronto recupero delle somme insinuate al passivo.

Inoltre, si consideri comunque che i creditori potranno anche beneficiare delle somme ottenute dalle cause poste nella proposta concordataria in *earn-out*: azioni revocatorie di rimesse bancarie Efibanca, ICCREA e BNL (*petitum* complessivo Euro 23.789.994,51); azione revocatoria fornitore Tecnica (*petitum* Euro 1.539.046,18).

Invero queste azioni sono poste al servizio della massa, nei limiti meglio specificati nel relativo paragrafo riportato a pagina 3 e ss. In particolare si osserva che con riferimento all'azione promossa nei confronti di ICCREA, secondo la prospettazione dell'Assuntore, resta dal medesimo acquisita (in caso di esito favorevole della lite) la

somma di Euro 513.000,00 già incassata dalla Procedura all'esito del primo grado di giudizio.

In relazione alle tempistiche della liquidazione dell'attivo, si consideri che tutt'ora pendono azioni revocatorie (anche in terzo grado di giudizio) e che la Procedura vanta consistenti crediti di natura fiscale (iscritti in contabilità per un importo pari a Euro 4.167.155,04), non recuperabili in tempi brevi.

*** **

Alla luce delle considerazioni esposte, gli scriventi Commissari Straordinari

esprimono

parere favorevole circa la complessiva convenienza per i creditori in ordine alla domanda di concordato di **Giacomelli Sport Spa in Amministrazione Straordinaria**, formulata da **Assuntore San Tomaso Srl**, ritenendo che possa essere autorizzato il deposito della domanda di concordato, previa acquisizione della fideiussione conforme al testo di gradimento degli organi della procedura e secondo gli importi necessari a far fronte alle obbligazioni concordatarie, al netto della cassa disponibile.

Con osservanza.

Roma, 10 aprile 2018

I Commissari Straordinari

Dott.ssa Stefania Chiaruttini

Avv. Oreste Michele Fasano

Avv. Giuseppe Leogrande